REGOLAMENTO (CE) N. 1469/1999 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1999

che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 880/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 [2],

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 [4], in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 880/1999 della Commissione, del 28 aprile 1999, che ridistribuisce i quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1998 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese [5], in particolare l'articolo 6,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 880/1999 ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili; che gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza di importazione alle autorità nazionali competenti tra il 30 aprile 1999 e il 27 maggio 1999 alle 15.00, ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 880/1999;

(2) considerando che la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 880/1999, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza di importazione ricevute, nonché al volume globale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso dell'anno di riferimento (1996 o 1997);

(3) considerando che, in base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative ai contingenti quantitativi ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 880/1999, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali;

(4) considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali supera la parte dei contingenti loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate in media da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità, il coefficiente di riduzione/di aumento uniforme riportato nell'anzidetto allegato I;

(5) considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento, il volume globale delle domande presentate dagli altri importatori supera la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 880/1999, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato II;

(6) considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti di cui all'allegato III del presente regolamento, il totale delle domande presentate dagli altri importatori è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che tali domande devono quindi essere integralmente soddisfatte, entro l'importo massimo che può essere richiesto da ogni importatore in conformità del regolamento (CE) n. 880/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali, a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione/aumento specificato nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1996 o 1997.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comporti l'assegnazione di quantitativi superiori a quelli richiesti, il quantitativo attribuito è limitato a quello richiesto.

[1] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.
[2] GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.
[3] GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.
[4] GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.
[5] GU L 111 del 29.4.1998, pag. 17.

Articolo 2

Per i prodotti menzionati nell'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato II per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 880/1999.

Articolo 3

Per i prodotti che figurano nell'allegato III del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte integralmente dalle competenti autorità nazionali entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 880/1999.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1999.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Coefficiente di riduzione/di aumento applicabile alle importazioni del 1996 o 1997 (importatori tradizionali)

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione (%)
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 (1)	– 85,40
	6403 51 6403 59	– 44,18
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	– 86,92
	ex 6404 11 (2)	+ 69,34
	6404 19 10	– 19,08
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	– 84,12
Vasellame da tavola o da cucina di ceramica, esclusa la porcellana	6912 00	– 81,59

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Coefficiente di riduzione applicabile al quantitativo richiesto nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 880/1999 (importatori non tradizionali)

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 (1)	– 78,22
	6403 51 6403 59	– 89,47
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	– 93,20
	ex 6404 11 (2)	– 76,99
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	– 66,58
Vasellame da tavola o da cucina di ceramica, esclusa la procellana	6912 00	– 72,38

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO III

Prodotti per i quali le domande di licenza d'importazione possono essere integralmente soddisfatte nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 880/1999 (importatori non tradizionali)

Designazione delle merci	Codice SA/NC
Calzature dei codici SA/NC	6404 19 10